



COMUNE DI MONTEMONACO

Provincia di Ascoli Piceno (cod. 44044)

ooOoo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **9** del **10-07-20**

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNI 2020 - 2022

L'anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di luglio alle ore 19:00, in Montemonaco e nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in Prima convocazione, in sessione, ed in seduta ..

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti i consiglieri:

Grilli Francesca	P	PERTICARA' MASSIMILIANO	P
CORBELLI MARIA CHIARA	P	GRAZIOSI ILENIA	A
INNAMORATI MARCO	P	CORBELLI ONORATO	A
TIZI FIORELLA	P	FABBRIZI TOMMASO	A
MATTEUCCI MAURO	P	CORBELLI MANUELA	A
IPPOLITI EMANUELE	P		

Assegnati 11	Presenti n. 7
In carica 11	Assenti n. 4

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Dott. Ercoli Pasquale Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Grilli Francesca, nella sua qualità di , assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a discutere e deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno. Nominati scrutatori i sig. ri:

CORBELLI MARIA CHIARA
TIZI FIORELLA
IPPOLITI EMANUELE

Il Sindaco procede all'elencazione dei beni che fanno parte del patrimonio comunale disponibile e sono oggetto di vendita, facendo presente che trattasi di relitti stradali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 58 del D.L. 25.06.2008 n.112 convertito con modificazioni nella legge 133 del 6.8.2008, testualmente recita:

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio. (comma così sostituito dall'art. 33-bis, comma 7, legge n. 111 del 2011, come introdotto dall'art. 27, comma 1, legge n. 214 del 2011)
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica. (comma così sostituito dall'art. 33-bis, comma 7, legge n. 111 del 2011, come introdotto dall'art. 27, comma 1, legge n. 214 del 2011)
3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.
7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560. (comma così modificato dall'art. 19, comma 16-bis, legge n. 122 del 2010)
8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. (comma aggiunto dall'art. 33, comma 6, legge n. 111 del 2011)

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 11 del 29.03.2019 e n. 38 del 12.10.2019, di approvazione e di integrazione del sotto riportato piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2019 – 2021:

Tipologia	Destinazione	Alienazione o valorizzazione	Ubicazione	Identificativi catastali	Consistenza	Valore
Relitto stradale	Strada	Alienazione	Località Poggio di Pietra	Adiacente part. 57 fg. 16	53,00 mq	€ 795,00
Relitto stradale	Strada	Alienazione	Frazione Cese	Adiacente part. 202 fg. 5	13,77 mq	€ 206,55
Relitto stradale	Strada	Alienazione	Frazione Cese	Adiacente part. 203 fg. 5	2,00 mq	€ 30,00
Relitto stradale	Strada	Alienazione	Frazione Rocca da Capo	Adiacente part. 98 fg. 9	323,00 mq	€ 4.845,00
Relitto stradale	Strada	Alienazione	Frazione Ariconi	Adiacente particella 477 fg. 23	5,50 mq	Euro 220,00

EVIDENZIATO che si è provveduto nel frattempo all'alienazione del relitto stradale ubicato in località Poggio di Pietra;

DATO ATTO che questo Settore, compatibilmente con la restante attività da svolgere, ha iniziato ad individuare beni patrimoniali da dismettere, ciò su istanza di cittadini e che i valori indicati nel piano in argomento sono puramente indicativi e che gli stessi verranno definiti con metodo oggettivo, di volta in volta, prima dell'alienazione;

RITENUTO precisare che la "Destinazione" indicata nel suddetto piano debba essere quella urbanistica;

VISTO il sotto riportato elenco dei beni individuati per l'inserimento nel Piano 2020-2022:

Tipologia	Destinazione	Alienazione o valorizzazione	Ubicazione	Identificativi catastali	Consistenza	Probabile Valore
Relitto stradale	Zona turistica	Alienazione	Frazione Cittadella	Adiacente part. 137, 134, 131 del fg. 20	360 mq circa	Euro 3.600,00
Relitto stradale	Zona C1 di espansione	Alienazione	Frazione Cittadella	Adiacente part. 130 e 133 fg. 20	300 mq circa	Euro 3.000,00
Relitto stradale	Zona Agricola	Alienazione	Località Colleregnone	Adiacente part. 201, 202, 196, 198, 501 foglio 3	960 mq circa	Euro 2.000

DATO ATTO, pertanto, che il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari risulta così composto:

Tipologia	Destinazione	Alienazione o valorizzazione	Ubicazione	Identificativi catastali	Consistenza	Valore
Relitto stradale	Strada	Alienazione	Frazione Cese	Adiacente part. 202 fg. 5	13,77 mq	€ 206,55
Relitto stradale	Strada	Alienazione	Frazione Cese	Adiacente part. 203 fg. 5	2,00 mq	€ 30,00
Relitto stradale	Strada	Alienazione	Frazione Rocca da Capo	Adiacente part. 98 fg. 9	323,00 mq	€ 4.845,00
Relitto stradale	Strada	Alienazione	Frazione Ariconi	Adiacente particella 477 fg. 23	5,50 mq	Euro 220,00

Relitto stradale	Zona turistica	Alienazione	Frazione Cittadella	Adiacente part. 137, 134, 131 del fg. 20	360 mq circa	Euro 3.600,00
Relitto stradale	Zona C1 di espansione	Alienazione	Frazione Cittadella	Adiacente part. 130 e 133 fg. 20	300 mq circa	Euro 3.000,00
Relitto stradale	Zona Agricola	Alienazione	Località Colleregnone	Adiacente part. 201, 202, 196, 198, 501 foglio 3	960 mq circa	Euro 2.000,00

DATO ATTO, inoltre, che i valori indicati in detto piano sono puramente indicativi e che quelli effettivi scaturiranno da apposite stime redatte prima dell'alienazione;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il n. 112 del 25.6.2008, convertito con modificazioni nella legge 133 del 6.8.2008;

DATO ATTO dell'assenza – anche potenziale - di conflitto d'interessi;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, I° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole;

DELIBERA

1) DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale;

2) DI APPROVARE il sottostante Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anni 2020/2022:

Tipologia	Destinazione	Alienazione o valorizzazione	Ubicazione	Identificativi catastali	Consistenza	Valore
-----------	--------------	------------------------------	------------	--------------------------	-------------	--------

Relitto stradale	Agricola	Alienazione	Frazione Cese	Adiacente part. 202 fg. 5	13,77 mq	€ 206,55
Relitto stradale	Agricola	Alienazione	Frazione Cese	Adiacente part. 203 fg. 5	2,00 mq	€ 30,00
Relitto stradale	Agricola	Alienazione	Frazione Rocca da Capo	Adiacente part. 98 fg. 9	323,00 mq	€ 4.845,00
Relitto stradale	C5 espansione	Alienazione	Frazione Ariconi	Adiacente particella 477 fg. 23	5,50 mq	Euro 220,00

Relitto stradale	Zona turistica	Alienazione	Frazione Cittadella	Adiacente part. 137, 134, 131 del fg. 20	360 mq circa	Euro 3.600,00
Relitto stradale	Zona C1 di espansione	Alienazione	Frazione Cittadella	Adiacente part. 130 e 133 fg. 20	300 mq circa	Euro 3.000,00
Relitto stradale	Zona Agricola	Alienazione	Località Colleregnone	Adiacente part. 201, 202, 196, 198, 501 foglio 3	960 mq circa	Euro 2.000,00

3) DI DARE ATTO che il programma costituisce allegato al bilancio di esercizio;

4) DI DICHIARARE l'atto deliberativo immediatamente esecutivo.

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: Regolarita' Tecnica del 02-07-2020: Favorevole

Il Responsabile dell'Area Interessata
F.to Pagliaroni Geom. Vittorio

PARERE: Regolarità Contabile del 02-07-2020: Favorevole

Il Responsabile dell'Area Interessata
F.to Grilli Francesca

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to Dott.ssa. *Grilli Francesca*

Il Segretario
F.to Dott. *Ercoli Pasquale*

R. Pub. n. 306

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 27-07-2020, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza Municipale, li 27-07-2020.

L'IMPIEGATO ADDETTO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 27-07-2020

Il Segretario
F.to Dott. *Ercoli Pasquale*

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-07-2020;

- () per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio dal 27-07-2020 al 11-08-2020, senza opposizioni decorso il termine di cui all'art. 134 comma 3 del T.U. del 18/08/2000 n. 267 in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.
- (X) perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267).

Dalla Residenza Municipale, li 27-07-2020

Il Segretario
Dott. *Ercoli Pasquale*
